APPROFONDIMENTO CIVILE

Fumo passivo in carcere, confermata condanna del Ministero Giustizia per morte agente penitenziario

Data pubblicazione: 26/01/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

La vicenda giudiziaria oggetto di questa pronuncia non è nuova ai lettori de *Il Periscopio del Diritto*. Già in occasione della sentenza di **primo grado del Tribunale di Lecce n. 2407/2023**, ci eravamo occupati della condanna del **Ministero della Giustizia** al risarcimento dei familiari di un agente di Polizia penitenziaria, deceduto a causa delle gravi conseguenze dell'esposizione prolungata al **fumo passivo in carcere**.

La decisione aveva suscitato particolare attenzione perché affrontava, con chiarezza, il tema della **tutela della salute dei lavoratori pubblici** in ambienti chiusi e complessi come quelli penitenziari, ribadendo che anche lo Stato, in qualità di datore di lavoro, risponde delle omissioni organizzative che espongono i dipendenti a rischi evitabili. Con la sentenza qui esaminata, la **Corte di Appello di Lecce** è tornata sulla questione, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dal Ministero.

IL FATTO

Il Collegio leccese, **con la sentenza n. 844/2025**, ha **confermato pienamente** quanto già stabilito dal giudice di primo grado, confermando che:

- **l'Amministrazione pubblica (Ministero della Giustizia) aveva l'obbligo di proteggere la salute del dipendente** anche dall'esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro chiusi. **Questo obbligo non è limitato al semplice divieto di fumare**: richiede misure concrete — come una migliore aerazione degli ambienti, la vigilanza sul rispetto delle regole e sistemi organizzativi per evitare che i lavoratori stessero per anni in locali saturi di fumo;

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- non è bastato che l'Amministrazione sostenesse di non poter fare di più per motivi logistici o strutturali: i giudici hanno ritenuto che si potesse e dovesse fare di più, e che l'ente non abbia dimostrato di aver adottato misure adeguate;
- sul piano causale, i giudici hanno confermato il criterio civilistico ordinario: per ottenere il risarcimento non serve dimostrare il nesso di causa "in via certa", bensì che sia **più probabile che non** che la morte sia conseguita all'esposizione lavorativa al fumo. La consulenza tecnica prodotta dalla parte attrice ha soddisfatto questo requisito, in quanto **il lavoratore non era fumatore** e l'esposizione al fumo passivo in carcere è risultata prolungata e intensa;
- infine, sul **danno da perdita del rapporto parentale**, la Corte ha confermato che, in presenza di una morte precoce e di tre figli minori, non è necessaria una prova "rigorosa" della sofferenza: le gravi circostanze familiari giustificano la liquidazione del danno non patrimoniale secondo le tabelle di riferimento.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati